

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000352 | 30/11/2015
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002834-30/11/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Montecosaro**. Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **188/2015/PAR** approvata nell'adunanza del
26.11.2015 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



Deliberazione n. 188/2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 26 novembre 2015

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente relatore
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

COMUNE DI MONTECOSARO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la deliberazione n. 9 del 4 giugno-3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Montecosaro con nota prot. 14379 del 27 ottobre 2015 direttamente indirizzata a questa Sezione e qui pervenuta il 30 ottobre 2015 (prot. n. 2633);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Pasquale Principato relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott. Pasquale Principato;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Montecosaro, con nota a firma del segretario comunale, ha formulato una richiesta di parere "in ordine alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministrazioni locali



nell'ambito di procedimenti giudiziari instaurati per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni."

Richiamata, in particolare, la normativa positiva che è dettata espressamente per i dipendenti degli enti locali e nulla prevede per gli amministratori, nonché richiamato l'orientamento giurisprudenziale che applica in via estensiva la disciplina positiva posta per dipendenti, si chiede di conoscere:

- 1) "Se il rimborso delle spese legali a favore degli amministratori comunali, possa essere ritenuto tuttora sussistente in forza della "parificazione", ai predetti fini, ai pubblici impiegati, alla luce di più recenti orientamenti, espressi dalla stessa Corte dei conti (sez. giur. Basilicata, n. 165/2012) ed anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 10052/2010, Cass. n. 12645/2910, Cass. n. 25690/2011, Cass. civ. sez. lavoro n. 26690/2011, Cass. Sezioni Unite n. 29097/2011, Consiglio di Stato n. 2242/2000), che hanno ritenuto non pertinente il richiamo all'analogia per sostenere la rimborsabilità delle spese legali agli amministratori locali.
- 2) In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1), se il rimborso possa essere riconosciuto in assenza della preventiva delibera di "comune gradimento" dell'avvocato nominato autonomamente dall'amministratore.
- 3) Se, inoltre, sia ammissibile il rimborso a seguito di sentenza che dichiara il non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
- 4) L'eventuale portata innovativa, a tale ultimo fine, della novella dell'art. 86 del Testo Unico n. 267/2000, introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 78/2015, quando, sia pure in tema di assicurazione a favore degli amministratori locali, consente il rimborso delle spese legali agli amministratori locali, nei limiti dei parametri stabiliti dalla legge, anche nel caso di conclusione del procedimento conseguente all'emanazione di un provvedimento di archiviazione."

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La richiesta di parere è inammissibile, sotto tre distinti profili.

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, in capo alle Sezioni regionali della Corte dei conti è intestata un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Infine, con la deliberazione 28 novembre 2013, n. 77, questa Sezione è intervenuta a dettare

criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ciò premesso, nella richiesta pervenuta dal Comune di Montecosaro si riviene un primo motivo di inammissibilità consistente nell'essere stata la stessa sottoscritta dal segretario comunale e non dal sindaco, organo legittimato.

Inoltre, la richiesta non è nemmeno pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (requisito ugualmente previsto per l'ammissibilità, come esplicitato nella citata delibera n. 77 del 2013). Al riguardo, il Collegio ritiene comunque opportuno che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio delle Autonomie locali.

Infine, i quesiti rivolti a questa Sezione sono comunque da ritenere estranei alla materia della contabilità pubblica, venendo perciò integrato un caso di inammissibilità oggettiva.

Infatti, come già di recente affermato da questa Sezione con deliberazione 1 luglio 2015, n. 145 e, prima ancora, dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3 (entrambe pronunciate su richieste di parere in materia di rimborsabilità di spese legali ad amministratori prosciolti in sede penale), "in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio." (Sez. autonomie, delib. cit.).

Inoltre, "si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede.

In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvergono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore." (Sez. autonomie, delib. cit.).

Il carattere dirimente della questione preliminare, risolta negativamente, esime dalla deliberazione del merito.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara inammissibile la richiesta di parere.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Montecosaro e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2015.

Il relatore

Pasquale Principato



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



Depositato in segreteria in data

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dr. Carlo SERRA



27 NOV. 2015

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N 51602623 del 27/11/2015